



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 12 del 23/03/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Art. 191 D.Lgs. 152/2006 - Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19. Modifica e integrazione ordinanza sindacale n. 11 del 21.03.2020. Nuove disposizioni e indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani.**

IL SINDACO

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, che ha interessato recentemente anche l'ambito regionale della Sardegna;

CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso adottare misure reali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra, anche a livello comunale, vista la particolare diffusività virale del COVID-19;

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati in riferimento ai vari settori della convivenza sociale in ambito urbano;

VISTO l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 11 del 21.03.2020 recante: "Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV2" nel quale si ipotizza, limitatamente a quanto noto al momento attuale, che il virus SARS-COV2 si disattivi in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche e si pone in evidenza la presenza e permanenza nei rifiuti urbani del virus SARS-COV2 delineando la differente gestione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

degli stessi a seconda che siano prodotti da utenze ove NON soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria e prodotti da utenze ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

ACQUISITA la nota della Provincia di Sassari del 19 marzo 2020 a firma del Dirigente del Settore Ambiente che allega il rapporto di cui sopra e “suggerisce, infine, di prestare la massima attenzione nella distribuzione dei DPI (compreso vaporizzatori contenenti miscele disinfettanti, per essere utilizzati sui sacchi dei rifiuti, prima che l'operatore stesso li prenda per caricarli sui camion, qualora questo servizio venisse svolto manualmente), nella verifica della integrità dei sacchi e garantire una continua attività di informazione ai dipendenti e in particolar modo agli operatori che materialmente raccolgono i sacchi dei rifiuti”;

VISTO il DPR 254/2003 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” che nell'art. 2 comma 1, definisce: “Ai fini del presente regolamento si intende per”...(punto d) “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.....(lettera 2 a) i rifiuti che “provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati”;

TENUTO CONTO che i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003;

DATO ATTO che il Comune di Porto Torres possiede con la società Ambiente2.0 s.c.a.r.l. un contratto in essere per il servizio di “spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari”;

CHE la situazione di estrema emergenza sanitaria presente su tutto il territorio nazionale ed internazionale non consente agli uffici di individuare le aziende specializzate per attuare nell'immediato la procedura prevista dal DPR 254/2003;

CONSIDERATO che occorre comunque garantire la raccolta, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze del Comune di Porto Torres adottando procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale;

RITENUTO che in relazione al contenuto del succitato rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, per quanto attiene le attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica, dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti occorre specificare meglio le modalità operative che il gestore del servizio di igiene urbana deve porre in essere nello svolgimento della raccolta e trasporto dei rifiuti e le azioni ed i comportamenti che le utenze devono adottare per tutelare la salute ed incolumità pubblica;

VISTI

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce “[...] qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, [...] il Sindaco può emettere nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente”;
- l'art. 191, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce “le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

DATO ATTO

- che lo scenario che si prospetta in assenza di chiare modalità operative di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e di raccolta e trasporto da parte degli operatori è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191 poiché in assenza delle stesse si potrebbe esporre la cittadinanza al pericolo di incolumità e pertanto si ritiene di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere;
- che è necessario assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio secondo le modalità operative riportate nella presente ordinanza;

RITENUTO che esistano le condizioni per poter derogare alle procedure di gestione dei rifiuti sanitari di cui al DPR 254/2003 al fine di evitare gravi pericoli e i conseguenti rischi per la salute pubblica;

ACQUISITO il rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 quale parere di organo tecnico o tecnico-sanitario di cui all'art.191, comma 3, del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO inoltre necessario adottare nuove prescrizioni sull'intero territorio comunale, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RITENUTO pertanto di dover rimodulare il dispositivo adottato con ordinanza sindacale n. 11 del 21.03.2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19;

VISTI

- il DPR 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- la Legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 32;
- l'art. 191 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 50, commi 4 e 5, e l'articolo 54;

VISTO lo statuto comunale;

Conformemente a quanto sancito nel DPCM 11 marzo 2020, nel rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 e ad integrazione e modifica dell'ordinanza sindacale n. 11 del 21.03.2020,

ORDINA

1. alla società Ambiente2.0 s.c.a.r.l. l'adozione di dispositivi di protezione individuale da fornire agli operatori dei servizi di igiene urbana e si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es., sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

2. Relativamente alla gestione di raccolta dei rifiuti nelle abitazioni e/o case di riposo e cura dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, che venga interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati "secco" indifferenziabile e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per le stesse utenze si dovrà attivare il servizio di raccolta e conferimento secondo le modalità di seguito descritte, previa prenotazione telefonica al numero verde 800131166:

- servizio dedicato di raccolta, circuito chiuso a prenotazione (previa adeguata sottoscrizione dell'informativa per la privacy che la società Ambiente2.0 predisporrà);
- ritiro giornaliero in fascia oraria pomeridiana con orario concordato;
- conferimento fuori dall'uscio dell'abitazione o della casa di cura e/o riposo con l'utilizzo di almeno due sacchetti, uno dentro l'altro, ben chiusi e sigillati.

Agli utenti si richiede obbligatoriamente di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti.

AVVERTE CHE

All'inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del C.P.P.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

Al Responsabile del Procedimento della presente Ordinanza nonché Direttore di Esecuzione del Contratto di raccolta dei rifiuti Dott.ssa Lia Maria Rita Dettori e in caso di sua assenza alla Sig.ra Anna Bitti di comunicare alla Ditta anche via mail ordinaria non appena ne vengano a conoscenza gli indirizzi delle abitazioni e/o case di cura coinvolte.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- alla Società Ambiente2.0 s.c.a.r.l.;
- Alla Fondazione Biccheddu;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive per il tramite della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Sassari;
- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'Assessorato della difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna;
- Alla Provincia di Sassari;
- All'Azienda ATS di Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Locale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO